



Città di Palermo
Settore Servizi alle Imprese
Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO DEI MERCATI GENERALI



INDICE

<i>Articolo 1</i>	<i>Definizioni ed ambiti di applicazione</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Finalità</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Gestione dei mercati generali</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Commissione Mercato – Istituzione, Funzionamento e Compiti</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Direttore dei mercati</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Compiti del Direttore</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Personale addetto ai mercati</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Servizio per l'Ordine Pubblico</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Pesatura e strumenti di verifica</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Servizi vari</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Servizio bancario e di tesoreria</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Servizio sanitario</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Procedure di autocontrollo sanitario</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Ulteriori disposizioni di natura sanitaria</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Canone e tariffe</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Operatori, utenti e consumatori</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Documento per l'accesso ai mercati</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Altre persone autorizzate ad accedere nei Mercati</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto ai Mercati</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Disciplina degli operatori e del loro personale</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Destinazione dei posteggi e dei magazzini</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Interventi e Manutenzioni</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Assegnazione dei posteggi e dei magazzini</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Indici di significatività dell'attività commerciale di posteggio di vendita</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Titolarità delle concessioni e modifiche</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Gestione dei posteggi</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Indicazione dei posteggi</i>
<i>Articolo 32</i>	<i>Uso dei posteggi e dei magazzini</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Termine e revoca delle concessioni</i>
<i>Articolo 34</i>	<i>Riconsegna dei posteggi e dei magazzini</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>Circolazione dei veicoli e comportamenti all'interno dei mercati</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>Calendario ed orari di mercato</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Inizio e termine delle contrattazioni</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>Operazioni di vendita</i>
<i>Articolo 39</i>	<i>Vendite all'asta</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Norme per la vendita</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>Vendita a mezzo commissionari e mandatari</i>
<i>Articolo 42</i>	<i>Operazioni di approvvigionamento e vendita: attività dell'Ente Gestore e del Direttore dei Mercati</i>
<i>Articolo 43</i>	<i>Merci non ammesse alla vendita o deteriorate</i>
<i>Articolo 44</i>	<i>Provvedimenti disciplinari ed amministrativi</i>
<i>Articolo 45</i>	<i>Disposizione finale</i>
<i>Articolo 46</i>	<i>Noma transitoria</i>

ARTICOLO 1

Definizioni ed ambiti di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività dei mercati generali ed in particolare:

1) la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del mercato ortofrutticolo e, più in generale, agroalimentare all'ingrosso di Palermo. Il mercato è costituito dal complesso delle aree, locali, attrezzature e servizi siti in Palermo, via Montepellegrino n. 4, in quanto adibiti alle attività di cui al comma precedente.

Per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli, confezioni o cartoni interi, fatta eccezione per le derrate particolarmente pregiate. I quantitativi minimi commerciabili sono fissati dal direttore del mercato, sentite le categorie interessate.

Nel mercato sono ammessi i prodotti del settore agroalimentare, freschi, essiccati, trasformati o conservati. Sono da considerare prodotti agroalimentari, fra l'altro, i seguenti: Frutta fresca, Funghi, ortaggi, vino, olio, cereali, le piantine aromatiche e da ortaggi da trapianto. Non sarà consentita la vendita all'ingrosso dei prodotti derivati senza la contestuale vendita di almeno uno dei prodotti primari.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al comma precedente che si svolge nel territorio comunale, fuori dal Mercato, è soggetto alle norme del presente Regolamento che non attengono al funzionamento interno del Mercato. Le operazioni di vendita devono essere conformi agli orari e calendario fissati per il Mercato. Per un raggio di due chilometri dal perimetro del Mercato non è consentita nessuna nuova attività commerciale di vendita all'ingrosso dei prodotti ammessi nel Mercato. E', altresì, fatto divieto di effettuare operazioni di vendita, anche al dettaglio, da parte dei produttori e/o di chiunque altro davanti a tutto il perimetro del Mercato. I controlli verranno effettuati dagli organi di polizia municipale

2) la gestione del mercato ittico all'ingrosso, nonché le attività di commercializzazione dei prodotti in esso esplicitati.

Il mercato per la compravendita dei prodotti ittici all'ingrosso di Palermo è ubicato in Via Francesco Crispi n. 3 ed è costituito dall'insieme delle strutture e delle attrezzature con impianti e servizi posti a disposizione degli operatori economici del settore per lo svolgimento della loro attività ed è disciplinato dal presente Regolamento.

Per mercato ittico all'ingrosso si intende quello in cui avviene la contrattazione del prodotto fresco conferito prevalentemente da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.

Possono essere immessi sul mercato per la compravendita i prodotti ittici freschi o comunque conservati o trasformati, provenienti da tutto il territorio dell'Unione Europea, nonché prodotti dello stesso tipo provenienti da paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti in sede nazionale ed europea e che comunque riportino con chiarezza le indicazioni previste dalle Leggi sull'etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.

I quantitativi minimi commerciabili sono fissati dal direttore del mercato, sentite le categorie interessate.

ARTICOLO 2

Finalità

I mercati, che costituiscono a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, perseguono le finalità di assicurare:

- **il libero effettivo svolgimento della concorrenzialità;**
- **la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;**
- **l'afflusso, conservazione ed offerta degli stessi;**
- **la qualità dei prodotti offerti;**
- **la più ampia informazione alimentare e commerciale;**
- **l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale.**

ARTICOLO 3

Gestione dei Mercati generali

I Mercati generali sono gestiti dal Comune di Palermo che ne è proprietario ed il loro funzionamento viene disciplinato dal presente Regolamento.

La gestione dei Mercati deve essere improntata a criteri di economicità.

L'Amministrazione Comunale può stabilire di gestire i Mercati in forme diverse.

ARTICOLO 4

Commissione di Mercato: Istituzione, Funzionamento e Compiti

La legge 23.5.1959 n. 125 prevede l'istituzione di una apposita Commissione di Mercato, le cui funzioni ed i relativi ambiti di intervento sono disciplinati da apposito regolamento da emanarsi a cura del competente Consiglio Comunale.

ARTICOLO 5

Direttore dei Mercati

Ai Mercati generali è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento degli stessi.

La nomina ed il rapporto d'impiego del Direttore, nonché il trattamento giuridico ed economico sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione del Comune di Palermo e dalle norme contrattuali.

Il Direttore del Mercato non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni purché

autorizzate, né svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente Gestore con le funzioni svolte nei Mercati stessi.

Tenuto conto che presso le strutture mercatali il movimento delle merci supera il milione dei quintali di derrate all'anno può essere prevista la nomina di un **Vice-Direttore**, scelto tra il personale appartenente alla categoria D, che svolga le funzioni ad esso attribuite in loco.

ARTICOLO 6

Compiti del Direttore

Il Direttore dei Mercati è responsabile del regolare funzionamento degli stessi e dei servizi preposti, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché agli indirizzi impartiti a riguardo dall'Ente Gestore.

Egli è il capo del personale addetto ai Mercati, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari, secondo le norme contenute nel contratto di lavoro e nel Regolamento del Personale.

Al Direttore sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti particolari:

- a. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla documentazione prevista dal presente Regolamento;**
- b. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura dei Mercati;**
- c. autorizzare l'accesso anticipato rispetto all'orario di apertura alle contrattazioni di operatori che ne facciano richiesta scritta per motivi di provata e straordinaria necessità;**
- d. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento dei Mercati;**
- e. accertare che tutte le operazioni di compravendita e le attività dei **commissionari**, dei mandatari e degli astatori si effettuino in armonia con le norme di legge e di Regolamento;**
- f. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito dei Mercati;**
- g. autorizzare, su richiesta motivata, l'introduzione e l'uscita di derrate fuori dall'orario prescritto;**
- h. proporre all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'**approvvigionamento** dei Mercati, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;**
- i. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi **corrispondano** ai requisiti prescritti;**
- j. accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà delle merci;**
- l. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare **fraudolentemente** il peso delle derrate e per reprimere eventuali frodi;**
- m. eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, all'interno degli stands ;**
- n. vigilare perché l'attività dei commercianti e/o dei commissionari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento ed in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone all'Ente Gestore;**
- o. curare in modo particolare la vendita dei prodotti affidati alla Direzione dei Mercati, qualora lo ritenga necessario;**

p. curare nel quadro delle attrezzature di Mercato la buona **conservazione** dei prodotti affidati alla Direzione;

q. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;

r. emanare ordini di servizio per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite dall'Ente Gestore;

s. collaborare col **Comando di Polizia Municipale** e/o altre forze dell'ordine per favorire l'esercizio dell'attività di polizia amministrativa dei Mercati a mezzo degli agenti messi a disposizione;

t. disporre la diffida o la sospensione dai Mercati, nei confronti di coloro che **contravvengono** alle disposizioni che disciplinano l'attività dei Mercati stessi;

u. svolgere ogni altra funzione che gli venga, anche in via transitoria, affidata dall'ente gestore o demandatagli da specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

Il Direttore ha inoltre facoltà di allontanare dai Mercati le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e di Regolamento o che comunque turbino col loro comportamento il regolare funzionamento dei Mercati.

ARTICOLO 7

Personale addetto ai Mercati

Il Direttore dei Mercati è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale Comunale impiegatizio ed operaio **gerarchicamente** da lui dipendente, in relazione alle effettive necessità funzionali dei Mercati stessi. La dotazione dell'organico è stabilita dall'ente gestore.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è regolato dalle disposizioni relative all'ordinamento del personale Comunale in base alle norme contrattuali vigenti.

Al Personale del presente articolo è fatto divieto di svolgere ai Mercati sotto qualsiasi forma o anche in via provvisoria attività di produttore, commissionario e commerciante. Ad esso è pure vietato di inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime, sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Il Direttore dei Mercati ed i funzionari comunali nonché il personale addetto agli altri servizi di vigilanza dell'Amministrazione Comunale, assumono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla Legge o dal presente Regolamento, la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art.221, ultimo comma del C.P.P. e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

Servizio di rilevazione statistica e di **elaborazione dati**

Il Servizio provvede, in raccordo con il competente Ufficio Statistica, alla rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alla quantità delle merci immesse e trattate nei Mercati e dei relativi prezzi di vendita.

La rilevazione statistica è effettuata in conformità alle norme di legge vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Istituto Centrale di statistica; ove l'Ente Gestore si discosti, per motivate esigenze, dalle disposizioni di cui sopra, dovrà segnalare, in sede di comunicazione o di utilizzazione dei dati, le modalità di rilevazione adottate.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati e/o sulla **autodichiarazione** da parte degli operatori addetti alle

vendite. Tale **documentazione** deve essere completa degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza. Può essere fornita anche tramite supporto o comunicazione informatica su richieste specifiche della Direzione.

La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla Direzione dei Mercati a mezzo di personale allo scopo individuato mediante il metodo dell'intervista o con rilevazioni dirette.

L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nei Mercati e per ogni prezzo rilevato si dovrà registrare anche la qualità e varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono.

I **concessionari** di mercato sono tenuti a fornire alla Direzione, ai soli fini statistici, i mercuriali ed a tenere a disposizione della Direzione tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate.

L'ente Gestore provvede sia all'organizzazione che al **funzionamento** del Servizio.

I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione, ed inseriti sul sito istituzionale del Comune.

Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

Il Comune si riserva comunque la possibilità di dare in affidamento il servizio ad un'azienda specializzata.

ARTICOLO 9

Servizio per l'Ordine Pubblico

Il servizio per l'ordine pubblico ed il servizio di Polizia **Amministrativa** dei Mercati sono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale distaccherà presso i singoli Mercati un congruo numero di Vigili che l'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore, determinerà in rapporto alle effettive esigenze organizzative e funzionali dei Mercati stessi. Per il periodo di svolgimento del suddetto Servizio gli Agenti non verranno distolti in altri servizi dell'Amministrazione.

Ove anche altre forze dell'ordine ritenessero opportuno essere presenti e operanti nei Mercati con carattere di continuità, l'Ente gestore metterà a disposizione degli stessi i locali necessari.

ARTICOLO 10

Pesatura e strumenti di verifica

Ogni venditore provvede alla pesatura delle derrate mediante bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita. Tali strumenti devono essere sottoposti ad accurata **manutenzione** e a quotidiane verifiche da parte degli operatori.

All'interno dei Mercati sono posti **gratuitamente** a disposizione dei richiedenti alcuni strumenti di pesatura dell'Ente Gestore.

In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni la Direzione dei Mercati può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori, anche su richiesta degli interessati.

ARTICOLO 11

Servizi vari

L'Ente Gestore provvede a mantenere o a istituire i sotto indicati o eventuali altri servizi che rispondano alle effettive esigenze dei Mercati, assumendone la gestione o affidando in concessione ad altri mediante convenzione:

- a. servizio di pulizia dei Mercati;
- b. servizio di bar e ristoro;
- c. servizi igienici autopulenti;
- d. servizio di parcheggio e controllo accesso e viabilità;
- e. servizio di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti;
- f. servizio di rifornimento del ghiaccio;
- g. servizio di connessione internet wi-fi pubblico ;
- h. ogni altro servizio ausiliario e/o accessorio dei Mercati.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione stipulata tra l'Ente Gestore e le ditte concessionarie, che dovrà, tra l'altro, prevedere:

- le condizioni di gestione del servizio, così da garantire un adeguato livello quanti - qualitativo di prestazioni ai fruitori del servizio stesso;
- le sanzioni, ivi compresa la risoluzione di diritto dell'appalto, per il caso in cui la gestione del servizio sia insoddisfacente, nonostante il richiamo dell'ente gestore, ovvero dia luogo a situazioni pregiudizievoli per il buon andamento del mercato;
- il deposito cauzionale, in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nell'ammontare fissato dall'ente gestore e dallo stesso annualmente adeguato in relazione alle variazioni del costo dei servizi.
- il divieto di subappalto.

L'ente gestore può, in ogni momento, sostituirsi all'affidatario, quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del mercato, od alla regolarità degli approvvigionamenti, ovvero quando venga meno una delle condizioni previste come essenziali nell'atto di appalto.

ARTICOLO 12

Servizio bancario e di tesoreria

Il servizio bancario e di tesoreria è svolto, all'interno dell'area mercatale, dall'Istituto di Credito a cui l'Ente Gestore abbia affidato tale servizio con apposita convenzione.

Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori e dagli utenti in relazione alle loro specifiche attività produttive e commerciali, nonché quelle - se per esse abilitato - concernenti il credito agevolato derivante da Leggi statali o regionali.

Il servizio bancario può anche provvedere:

- a) alla riscossione delle somme dovute dagli utenti agli operatori ed agli addetti ai servizi, con le modalità stabilite in un'apposita convenzione;
- b) alla costituzione di un "fondo di garanzia" sul buon esito delle operazioni di cui al precedente punto a), le cui modalità di funzionamento sono stabilite in un'apposita convenzione.

I servizi di cui al comma precedente hanno lo scopo di facilitare le singole operazioni di pagamento e di contabilizzazione, di rimuovere o contenere l'insorgere di possibili controversie e di garantire il buon fine degli assegni e dalle altre forme di pagamento ricevute dagli operatori.

Gli sportelli del servizio bancario adeguano i propri orari a quelli dei Mercati, istituendo, ove ritenuto possibile dal Tesoriere, anche una cassa esclusiva per gli operatori dei Mercati.

ARTICOLO 13

Servizio sanitario

Il servizio sanitario - diretto e organizzato dalle autorità sanitarie competenti - accerta la commestibilità delle derrate alimentari ed il possesso di ogni requisito igienico-sanitario degli altri prodotti, dei veicoli adibiti al trasporto, dei contenitori ecc. e riferisce al direttore la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi.

Il servizio sanitario dichiara la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione dei Mercati.

Il Direttore dei mercati fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace.

Garantisce in particolare: l'accesso a locali, impianti e altre infrastrutture, l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti, ritenuti dall'autorità competente necessari per valutare la situazione.

L'Ente gestore, ove richiesto, mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari.

ARTICOLO 14

Procedure di autocontrollo Sanitario (solo per l'ittico)

Il Comune anche attraverso l'ASP tutela la salute pubblica adottando le misure atte a garantire la conformità igienico-sanitaria dei Mercati e conseguente qualità dei prodotti. A tale finalità le procedure di autocontrollo da attuare ai fini del rispetto della normativa sulla igiene e salubrità dei prodotti ittici della sala vendita e delle parti comuni sono affidate dall'Ente Gestore ad apposita Azienda esterna che, nella qualità di Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario dell'Ente Gestore, avrà l'obbligo di garantire:

- 1. la redazione del piano di autocontrollo del mercato ittico;**
- 2. gli interventi formativi per gli addetti come previsto dalla normativa vigente di settore;**
- 3. le visite ispettive periodiche per il controllo dell'applicazione delle corrette procedure igieniche;**
- 4. le analisi microbiologiche su tamponi prelevati dalle superfici di lavoro, da effettuarsi mensilmente per la determinazione e l'enumerazione della carica batterica totale e degli e. coli, nonché ricerca della listeria monocytogenes, a cadenza annuale, per verificare la corretta applicazione delle procedure di sanificazione previste dal piano di autocontrollo;**
- 5. il controllo microbiologico, a cadenza trimestrale, del ghiaccio utilizzato nel mercato ittico;**
- 6. il controllo microbiologico, a cadenza annuale, dell'acqua utilizzata al mercato ittico;**
- 7. l'assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza;**
- 8. la consulenza per la compilazione dei registri di autocontrollo;**
- 9. il costante aggiornamento sulle continue evoluzioni delle normative igienico sanitarie al fine di assicurare la migliore corrispondenza tra il piano di autocontrollo adottato, obblighi di legge e migliore prassi igienica;**
- 10. il report mensile sulle attività svolte.**

Inoltre al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato, il Piano di cui al punto 1 deve prevedere al suo interno regole sanitarie comuni da inserirsi, a cura dei

Responsabili dell'Autocontrollo Sanitario dei singoli operatori concessionari di cui al successivo articolo 9, nei singoli piani di autocontrollo. L'individuazione di tali regole deve essere concordata con l'Autorità Sanitaria competente.

ARTICOLO 15 (solo per l'ittico) Ulteriori disposizioni di natura sanitaria

Ogni operatore concessionario deve nominare un proprio responsabile dell'Autocontrollo Sanitario nonché predisporre ed osservare un proprio Piano di Autocontrollo Sanitario, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutta la documentazione relativa all'Autocontrollo Sanitario deve essere regolarmente conservata presso gli uffici del posteggio ed essere esibita in ogni momento su richiesta delle Autorità competenti.

ARTICOLO 16 Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato

Il servizio può essere gestito direttamente dall'ente gestore, con propri mezzi e personale, ovvero affidato, per intero o per la parte residua, in concessione o appalto a facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative od ai relativi consorzi.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari nonché degli altri spazi utilizzati per lo scarico merci espressamente individuati dall' Ente Gestore, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri operatori. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere personalmente o a mezzo di propri collaboratori al carico e al trasporto delle merci acquistate, nell'ambito della superficie interna mercatale.

Nell'ipotesi in cui l'Ente Gestore decida di affidare il suddetto servizio ai soggetti sopra specificati :

- nel caso di società, consorzi e cooperative singole e associate: i soci debbono dimostrare di essere in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. di P.S. approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, e di essere iscritti al registro delle ditte artigiane presso la C.C.I.A.A.;

- nel caso di facchini singoli: dovranno dimostrare di essere in possesso del certificato di cui all'Art. 121 del T.U.L.P.S. e di essere iscritti al registro delle ditte artigiane presso la C.C.I.A.A.;

La concessione per l'esercizio dell'attività di movimentazione verrà rilasciata alle società, ai consorzi o alle cooperative, ed ha validità quinquennale e può essere rinnovata, salvo revoca anticipata per inadempienza della suddetta concessione.

L'autorizzazione per i facchini singoli avrà validità annuale e, salvo decadenza o revoca anticipata per grave inadempienza, potrà essere rinnovata, previa presentazione di documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti per legge.

Tutti gli addetti alla movimentazione merci devono essere esenti da malattie che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso della documentazione sanitaria aggiornata prevista per legge.

Gli addetti alla movimentazione sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ai facchini è vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nei Mercati all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune.

I facchini autonomi che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore dei Mercati nella sua competenza e che comunque turbino il normale funzionamento dei Mercati, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la diffida orale o scritta disposta dal Direttore;**
- b) la sospensione dai Mercati da uno a quindici giorni disposta dal Direttore;**
- c) l'espulsione dai Mercati nei casi gravi o di recidiva disposta dall'Ente gestore, previa contestazione dell'addebito all'interessato.**

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere ai Mercati per nessun motivo.

Qualora i facchini soci o dipendenti da Società Cooperative o Consorzi contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore dei Mercati nella sua competenza e comunque turbino il normale funzionamento dei Mercati, il Direttore diffida in forma scritta il legale rappresentante dell'Ente di cui il facchino è socio o dipendente affinché assuma provvedimenti di sospensione dal lavoro e dall'accesso al Mercato del contravenente. Il legale rappresentante deve comunicare per scritto al Direttore il provvedimento assunto entro 24 ore dal ricevimento della diffida. Nel caso in cui non adempia a quanto prescritto nel presente articolo o nel caso in cui si verificano casi di recidiva su inadempienze di carattere grave, il Direttore dei Mercati potrà assumere le seguenti sanzioni:

- a) sospensione dall'attività nel Mercato della Cooperativa da 1 a 15 giorni;**
- b) revoca anticipata della concessione per l'esercizio dell'attività di movimentazione in casi gravi o a seguito di ripetuti provvedimenti di cui al punto a).**

Alle stesse condizioni debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta nel rispetto delle norme contrattuali, dello Statuto dei lavoratori e delle norme sanitarie.

Tutti coloro che effettuano la movimentazione di merci (Società, Cooperative facchini, facchini singoli, grossisti, ecc.) devono dimostrare di aver stipulato una polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall'attività di movimentazione, con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.

E' vietato agli addetti alla movimentazione di svolgere operazioni di compra-vendita o di mediazione tra operatori e venditori.

Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze dei Mercati lo consigliano, possono affidare con apposita convenzione, alle cooperative, ai consorzi eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.

La convenzione è approvata dal Comune ed è resa esecutiva dal Direttore dei Mercati, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori dei Mercati.

ARTICOLO 17

Canoni e Tariffe

L'entità dei canoni e delle tariffe di mercato viene stabilita dall'Ente Gestore in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

I canoni di concessione o le tariffe per l'uso di ciascun posteggio di vendita, magazzino ed area vengono corrisposti secondo i criteri e con le modalità previste nell'atto di concessione o nell'autorizzazione.

Detti corrispettivi sono stabiliti in canoni annuali da pagare in rate mensili entro il decimo giorno di ogni mese. In caso di ritardato pagamento oltre il decimo giorno di ciascun mese è applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta.

Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può disporre la revoca della concessione.

Se ai posteggi sono apportati da parte del Comune miglioramenti strutturali o funzionali, i relativi corrispettivi possono variare anche quando le concessioni sono in corso.

Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della Direzione, in luoghi adatti in modo che coloro che operano nei Mercati possano prenderne visione. Il direttore può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal presente articolo.

I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione.

Non possono essere applicate tariffe e corrispettivi in misura superiore a quelli stabiliti. In occasione dei rinnovi delle concessioni i nuovi canoni dovranno essere determinati in misura tale da tendere al pareggio di bilancio dei Mercati, sentiti i rappresentanti di categoria.

ARTICOLO 18

Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

Fatti salvi gli obblighi di Legge, il Comune non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di derrate subiti, a qualunque titolo, dagli operatori o frequentatori dei Mercati.

Gli operatori concessionari di aree, devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata. Gli operatori, i facchini, gli utenti e gli altri frequentatori del Mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al Mercato stesso e alle sue strutture, da essi o dai loro familiari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

A loro carico il Direttore può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 19

Operatori, utenti e consumatori

Possono essere ammessi ad operare nei mercati per la vendita i sottoelencati operatori in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge:

a. operatori concessionari di posteggi di vendita o di spazi di commercializzazione;

b. operatori non concessionari, i quali possono effettuare vendite esclusivamente a concessionari di posteggi, purché:

- importatori dai luoghi di produzione o da mercati esterni;
- produttori (imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione);
- enti di sviluppo.

Sono ammessi per gli acquisti i sottoelencati utenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge:

- commercianti all'ingrosso e al minuto, singoli o associati;
- commissionari e mandatari;
- produttori (imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione);
- gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- cooperative di consumo e le comunità;
- gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali e chiunque professionalmente acquisti merce in nome e per conto proprio e la rivenda in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore.

Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore sono ammessi, per almeno due ore giornaliere in tutti i giorni di apertura del mercato, anche i consumatori per le operazioni di acquisto; nei confronti dei consumatori i concessionari di posteggi sono tenuti, nei limiti delle disponibilità di merce, agli obblighi di vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

E' vietato a chicchessia effettuare vendite se non nei casi previsti dai precedenti commi.

Avverso la mancata ammissione ai Mercati è ammesso ricorso direttamente all'Ente Gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo. Il provvedimento di rigetto potrà comunque essere impugnato nelle forme e termini di legge.

ARTICOLO 20

Requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Il possesso dei requisiti per essere ammessi a svolgere attività nei Mercati è accertato dal Direttore attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi in materia per l'esercizio delle attività commerciali.

ARTICOLO 21

Documento per l'accesso ai mercati

L'ammissione ai mercati degli operatori interessati alle vendite e agli acquisti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 19, nonché dei loro familiari coadiuvanti e del loro personale dipendente è autorizzata dal direttore dei mercati mediante rilascio di una tessera numerata progressivamente, munita di fotografia, completa dei seguenti dati:

- a. nome e cognome del titolare;
- b. ditta richiedente;
- c. titolo di ammissione al Mercato;
- d. periodo di validità.

Il rilascio di tessera non è previsto per i consumatori interessati alle operazioni di acquisto.

Il rilascio e il rinnovo della tessera sono soggetti al pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese. Nel caso di perdita della tessera il rilascio di duplicato è subordinato, oltre che alla denuncia alle autorità preposte, al pagamento del citato diritto per un importo doppio.

Il direttore dei mercati deve provvedere sulla domanda di rilascio della tessera entro dieci giorni dalla domanda stessa, motivando per iscritto l'eventuale diniego.

Avverso il diniego o il mancato rilascio della tessera, è ammesso ricorso all'ente gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Gli operatori che cessano l'attività nei mercati e quelli che hanno perduto i requisiti di ammissione, debbono prontamente restituire la tessera al direttore dei mercati.

La tessera di accesso, che rimane sempre e comunque di proprietà dell'Ente gestore, è strettamente personale e deve essere esibita a richiesta del personale preposto al controllo delle persone che frequentano i Mercati ed è soggetta a vidimazione annuale.

ARTICOLO 22

Altre persone autorizzate ad accedere nel Mercato

Sono ammessi nei Mercati i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di regolare documento di accompagnamento emesso a norma di legge nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti di cui all'art. 1 destinati ad operatori concessionari di posteggi dei Mercati.

Ai soggetti di cui al comma precedente, può essere fornita all'ingresso dei Mercati, da parte degli addetti, un'autorizzazione provvisoria giornaliera valida per l'accesso alle aree sopra indicate.

Il Direttore può altresì consentire l'accesso ai Mercati anche a quelle persone che, per comprovati motivi, devono recarsi anche abitualmente presso gli operatori oppure negli uffici e servizi dei Mercati stessi.

ARTICOLO 23

Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto ai Mercati

Le persone addette alla vendita o che comunque vengono in contatto con i prodotti in vendita, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle specifiche normative.

ARTICOLO 24

Disciplina degli operatori e del loro personale

I concessionari, anche se produttori, possono farsi coadiuvare, se persone fisiche, dal coniuge, da parenti entro il 3° grado o da dipendenti regolarmente assunti.

Nel caso di concessione a persone giuridiche, il legale rappresentante potrà essere coadiuvato dai soci, dai dipendenti regolarmente assunti nonché dal preposto, dall'istitutore o da altre figure giuridicamente idonee.

I produttori agricoli possono avvalersi, oltre che di eventuali dipendenti, dell'opera di coadiutori familiari iscritti nell'apposito albo o in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti tale qualifica. I produttori non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché gli enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce.

Le generalità dei coadiutori devono essere comunicate preventivamente al direttore dei mercati. Inoltre gli stessi, per operare, debbono comunque essere muniti di libretto di idoneità sanitaria.

I proprietari delle merci e dei prodotti posti in vendita possono assistere gli stessi nelle operazioni di vendita, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai mercati e ove il direttore ne riscontri l'opportunità in relazione ad obiettive esigenze di funzionalità e di buona conduzione dei posteggi.

Nel caso di violazione alle disposizioni di cui sopra l'ente gestore dispone la sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni con chiusura del posteggio di vendita; in caso di recidiva, possono essere assunte sanzioni più gravi fino alla revoca della concessione.

ARTICOLO 25

Destinazione dei posteggi e dei magazzini

I posteggi fissi ed i magazzini sono di preferenza destinati agli operatori (commercianti all'ingrosso, commissionari, mandatari) ed alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui alla legge 27.7.1967 n. 622, ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

Per il solo mercato ortofrutticolo ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni individuate dalla legge predetta, che svolgano attività a carattere stagionale, può essere assegnato dall'Ente Gestore uno spazio in relazione alle specifiche esigenze ed alla natura del traffico nel Mercato.

ARTICOLO 26

Interventi e Manutenzioni

I posteggi di vendita e i magazzini assegnati sono consegnati, con quanto nei medesimi contenuto o installato, nello stato di fatto in cui si trovano.

Il concessionario di posteggio di vendita dovrà attuare, a proprie spese, gli interventi per l'ammodernamento e il miglioramento tecnico o qualitativo delle strutture imposte dalla vigente normativa tecnica, sanitaria, o di settore, sempre che non rientrino tra le manutenzioni straordinarie a carico dell'ente gestore.

Il concessionario può apportare modifiche solo previa autorizzazione dell'ente gestore e comunque dietro presentazione di idonea documentazione descrittiva dell'intervento e comprovante il rilascio di eventuali permessi, autorizzazioni e licenze o altre formalità richieste dalla vigente normativa.

Tutte le installazioni, le realizzazioni, gli arredi, le opere, gli impianti e le apparecchiature poste all'interno dei posteggi di vendita o dei magazzini e relative pertinenze ed adiacenze, comprese le coibentazioni se necessarie, anche se già presenti all'atto della consegna, devono essere realizzati e/o mantenuti in buone condizioni di manutenzione, idoneità e sicurezza, nonché in conformità alla vigente normativa, ed essere muniti dei prescritti certificati di conformità.

Sono a carico dell'ente gestore esclusivamente le manutenzioni straordinarie dell'esistente struttura, sia in ferro che in muratura, del posteggio e degli impianti idrico ed elettrico di base sino al contatore, con esclusione di ogni altro intervento concernente quanto installato o presente all'interno del posteggio di vendita o dello spazio di commercializzazione e relative pertinenze e adiacenze.

Nel caso in cui fosse necessario procedere ad interventi nei posteggi e/o nei magazzini assegnati per lavori di manutenzione straordinaria, l'Ente Gestore provvederà a reperire altri spazi idonei per la continuazione dell'attività commerciale se disponibili. Per il solo mercato ittico, considerato che tutti i posteggi si trovano all'interno di un'unica area adibita alla vendita verrà garantita dall'ente gestore l'erogazione idrica ed elettrica indistintamente per tutti i concessionari. I costi di tali utenze verranno opportunamente inclusi nel canone di concessione. Per quanto concerne, invece i magazzini e i locali adibiti ad uffici assegnati ai signori concessionari restano a carico degli stessi i costi di erogazione idrica ed elettrica.

Il concessionario deve **tempestivamente** segnalare all'ente gestore la necessità di interventi a carico dello stesso, rimanendo responsabile dei danni conseguenti alla ritardata o omessa segnalazione nonché dei danni procurati a persone o cose in conseguenza della sua mancata diligenza .

Il concessionario è responsabile in via esclusiva della regolarità e della conformità alla vigente normativa degli impianti, attrezzature, macchinari e in generale di tutto quanto installato o utilizzato all'interno del posteggio di vendita o magazzino assegnato, nonché dell'osservanza della legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi e in materia di requisiti igienico- sanitari, comprensivi delle necessarie **autorizzazioni** rilasciate dagli organi istituzionalmente preposti.

ARTICOLO 27

Assegnazione dei posteggi e dei magazzini

- Il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso comprende:

- a) posteggi di vendita
- b) posteggi di vendita con magazzini;
- c) magazzini; per magazzini si intendono i locali sussidiari alle aree vendita, utilizzati dai concessionari per la conservazione e la cernita dei prodotti di cui al superiore art.1. La concessione dei magazzini può essere rilasciata solo in favore dei soggetti già titolari di posteggi ed è soggetta alle norme previste per i posteggi medesimi. All'interno dei magazzini non potrà essere esercitata la vendita dei prodotti previsti dall'art.1, pena la revoca delle concessioni intestate al titolare

e) posteggi all'aperto fissi;

E' facoltà dell'Ente Gestore curare, previa concessione dell'area necessaria, su progetto approvato dall'Ente Gestore e dietro rilascio di regolare Concessione edilizia, a cura degli operatori singoli o associati, possono anche essere costruiti magazzini o capannoni che possono essere destinati, oltre che ad uso proprio, anche ad uso comune.

- Il mercato ittico all'ingrosso comprende:

- a) La sala di vendita che include n. 16 posteggi di vendita ;
- b) I Magazzini e gli Uffici;
- c) Il Parcheggio per gli automezzi.

Per posteggi di vendita si intendono i locali o anche solo determinati spazi in cui gli operatori svolgono la loro attività commerciale.

Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi di vendita sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, anche con riferimento alla planimetria dei Mercati, e sono soggetti a verifica al mutare della struttura dei Mercati.

I posteggi di vendita , per attività a carattere continuativo, sono assegnati dal Comune agli operatori del Mercato di cui all'art.19, su domanda degli interessati, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità tra le richieste, per

nuova assegnazione, rinnovo concessione alla scadenza, fusione, trasferimento, ampliamento posteggio e subingresso.

La domanda di concessione di posteggio di vendita e quella di rinnovo della concessione devono essere corredate dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento ai fini dell'ammissione al mercato per l'attività di vendita.

I posteggi non assegnati o che si rendessero liberi e disponibili sono concessi un apposito bando di concorso agli operatori aventi requisiti richiesti, su domanda degli interessati ed a seguito di

I criteri per l'attribuzione in concessione mediante concorso dei posteggi sono fissati dall'ente gestore e devono tener conto delle seguenti priorità:

- a) gli anni di attività autorizzata ed espletata all'interno dei singoli Mercati
- b) l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
- c) i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
- d) la gamma e qualità dei prodotti trattati;
- e) la correttezza commerciale
- e) la capacità imprenditoriale del richiedente;
- f) possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di regolarità contributiva;

Nel caso di ditte, sia esse persone fisiche che giuridiche, di nuova costituzione, le stesse dovranno fornire un piano di sviluppo aziendale triennale, da sottoporre alla valutazione dell'Ente Gestore nel quale, comunque, dovrà essere previsto il raggiungimento, già dal primo anno di attività, dei minimi previsti nel presente regolamento.

I posteggi di vendita sono, altresì, assegnati a seguito di modifica della concessione per fusione, incorporazione, trasferimento. Nel caso di fusione tra due società o ditte già operanti all'interno del Mercato, la nuova società costituita manterrà la titolarità delle concessioni nei limiti delle superficie massima. Analoga situazione si verificherà in caso di incorporazione.

La concessione non è cedibile a terzi né per atto a titolo oneroso né a titolo gratuito, senza la cessione dell'azienda o del ramo di azienda relativo alla attività del Mercato e senza il preventivo consenso dell'Ente Gestore.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di dare in concessione ad un Consorzio, da costituire fra i concessionari del Mercato che ne faranno richiesta, degli spazi dallo stesso ritenuti idonei da destinare esclusivamente alla vendita di prodotti agroalimentari per la Grande Distribuzione. Il Consorzio si dovrà approvvigionare esclusivamente dai propri consorziati.

Le concessioni hanno la durata di anni 7 (sette) salvo eventuali diverse previsioni normative e possono essere rinnovate. Le stesse avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

Uno stesso operatore, persona fisica o società, non potrà, in ogni caso, ottenere in concessione, direttamente o tramite società di cui detenga più del 50% delle quote sociali del capitale, più di n.2 posteggi.

Il concessionario di posteggio di vendita o di posteggio all'aperto fisso è tenuto a corrispondere all'ente gestore il canone di concessione e le ulteriori spese accessorie indicate nell'atto di concessione.

Il canone è determinato dall'ente gestore a norma delle vigenti disposizioni, in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi e alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

Il canone di concessione deve essere pagato in rate mensili anticipate.

All'atto della concessione, esclusa l'ipotesi di rinnovo, l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a 3 (tre) mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penali e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente Concessionario, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Sono altresì a carico del titolare della concessione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dalla concessione medesima.

Le assegnazioni delle aree sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso e la tariffa per l'occupazione delle aree deve essere pagata anticipatamente. In caso di trasferimento dei Mercati in altra sede, gli operatori già titolari di concessione ne manterranno la titolarità. Ove possibile, nell'assegnazione di nuovi posteggi vendita, tutti i concessionari avranno diritto ad uguali spazi.

ARTICOLO 28

Indici di significatività dell'attività commerciale di posteggio di vendita

L'ente gestore tenendo conto delle quantità di merci introdotte nei mercati e di altri elementi rilevanti di attività, elabora annualmente gli indici minimi di significatività calcolati con il criterio delle medie di attività commerciale, in termini di quantità o di valore, riferiti ad un posteggio di vendita.

La Direzione dei Mercati determina statisticamente il quantitativo di derrate introdotte annualmente dalle ditte concessionarie fino ad accertare il raggiungimento, da parte delle stesse, dei livelli minimi di cui al comma precedente.

Del risultato delle rilevazioni sarà data comunicazione ad ogni ditta concessionaria.

Il concessionario di posteggio che per tre anni consecutivi non raggiunge gli indici di cui sopra e non sussistono comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, potrà perdere il diritto al rinnovo della concessione o vedersi ridotto il numero dei posteggi e/o magazzini in concessione o il diniego di rinnovo della concessione stessa ed in ogni caso l'esclusione dalle procedure di assegnazione dei posteggi resisi liberi.

ARTICOLO 29

Titolarità delle concessioni e modifiche

La concessione rilasciata a persona fisica è strettamente personale e la stessa va intestata al titolare della ditta ; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado possono ottenere, previo assenso dell'ente gestore, la voltura a proprio favore della concessione sino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite, assumendo gli impegni e le responsabilità del precedente concessionario nei confronti dell'ente gestore. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Nel caso di richiesta l'Ente Gestore dovrà fare pervenire il suo consenso o il suo diniego entro sessanta giorni dalla richiesta; in mancanza di alcun dissenso motivato, il consenso si avrà per concesso ed il subingresso sarà operativo. L'Ente Gestore dovrà eseguire la voltura della concessione al subentrante.

Nell'ipotesi di successione ereditaria, in presenza di più eredi, la voltura della concessione può essere intestata ad uno solo degli eredi su espressa richiesta e con il consenso scritto degli altri eredi.

La concessione rilasciata a società o ente è intestata alla stessa che deve avere i requisiti previsti per l'ammissione alla vendita.

Le persone fisiche, titolari della concessione, che intendano costituire una società per continuare l'esercizio della stessa attività commerciale nel posteggio di vendita in concessione, esclusa l'ipotesi di costituzione a socio unico, devono ottenere il preventivo assenso dell'ente gestore al quale dovrà essere inoltrata formale richiesta con tutti i dati relativi alla costituenda società, in essi compresi i dati anagrafici dei soci. Almeno una delle persone fisiche in precedenza titolare di concessione, in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento, deve assumere il ruolo di amministratore della costituenda società.

In tal caso la suddetta società assume tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del Mercato.

Due titolari di concessione possono scambiare i rispettivi posteggi previo consenso dell'Ente Gestore.

In caso di cessione, conferimento, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che ricomprenda un posteggio oggetto di concessione, la concessione medesima sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purché in possesso dei requisiti di legge e di Regolamento.

Il soggetto interessato dovrà presentare all'Ente Gestore preventiva domanda di autorizzazione alla volturazione. In caso di mancata presentazione della domanda si applicherà la revoca dell'assegnazione.

La variazione della compagine sociale, in conseguenza delle cessioni di quota ai nuovi soci, dovrà ottenere il preventivo consenso dell'Ente Gestore al quale dovrà essere inoltrata formale richiesta con l'indicazione dei dati anagrafici dei nuovi soci unitamente alla autocertificazione del possesso dei requisiti.

In tutte le ipotesi in cui l'Ente Gestore deve esprimere il proprio consenso, le ditte dovranno fare pervenire alla Direzione la richiesta con tutti gli allegati almeno sessanta giorni prima della data di variazione prevista. L'Ente Gestore dovrà fare pervenire il suo consenso o il suo diniego entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza di alcun dissenso motivato, il consenso si avrà per concesso.

Sono soggette alla sola comunicazione alla Direzione dei Mercati, unitamente alle certificazioni:

1. **Trasformazione da ditta individuale in persona giuridica con socio unico** purché rimanga invariata la **denominazione sociale**.
2. **Continuazione dell'attività sotto forma di ditta individuale** in caso di recesso di tutti i soci, quando il titolare sia anche il legale rappresentante della società
3. **Variazione della ragione sociale o denominazione**, purché non sussistano possibilità di confusione con altre ditte operanti nel ramo e non sia suscettibile di creare turbativa
4. **Variazione delle quote sociali e/o del capitale sociale**, purché la **sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale** non venga effettuato da terzi estranei alla società.
5. **Trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa** purché non vi siano altre variazioni
6. **Recesso dei soci** che non comporti lo scioglimento della società
7. **Nomina del nuovo Amministratore Unico e/o Presidente dell'Organo Collegiale e del Consigliere Delegato**, purché in possesso dei requisiti.

Nei casi sopra indicati alla **comunicazione**, oltre alla trasmissione degli atti, dovrà essere trasmessa l'**autocertificazione** relativa al possesso dei requisiti. Nell'ipotesi in cui le dichiarazioni rese risultassero false ovvero in mancanza di inoltro della idonea documentazione, la Direzione dei Mercati provvederà, previa contestazione all'interessato, alla revoca della concessione.

In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, dovrà essere inoltrata preventiva domanda all'Ente Gestore che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

In caso di fusione o incorporazione di ditte concessionarie, il soggetto, che per effetto dei suddetti atti risulterà legittimato a subentrare senza soluzione di continuità nelle concessioni, potrà ottenere la voltura del relativo posteggio.

ARTICOLO 30

Gestione dei posteggi

Il posteggio di vendita e lo spazio di commercializzazione sono gestiti dal titolare se il concessionario è una persona fisica e dai legali rappresentanti quando trattasi di presone giuridiche, società o cooperative .

I concessionari possono farsi temporaneamente rappresentare da altri con il previo consenso del direttore dei mercati.

Il titolare dell'assegnazione rimane in ogni caso responsabile dell'opera dei suoi sostituti i quali debbono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed essere preventivamente autorizzati per iscritto a rappresentare l'assegnatario dal Direttore dei Mercati. La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata, comporta la revoca della concessione

I concessionari, per i rapporti con L'Ente Gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non possono essere notificati presso il domicilio vengono notificati presso la Direzione dei Mercati.

Le comunicazioni potranno essere inviate anche a mezzo PEC.

ARTICOLO 31

Indicazione dei posteggi

In conformità dell'atto di concessione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare, la ragione e la denominazione sociale che deve, quest'ultima, coincidere con quella della Concessione.

Le caratteristiche della tabella contenente le predette indicazioni dovranno essere conformi al modello approvato dal Direttore dei Mercati.

ARTICOLO 32

Uso dei posteggi e dei magazzini

Il concessionario non può depositare o commercializzare nel mercato prodotti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 1 o comunque estranei alle tipologie merceologiche per le quali possieda le prescritte autorizzazioni o abilitazioni.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita.

E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e le aree di carico a deposito di imballaggi vuoti .

Il concessionario deve curare che il proprio posteggio di vendita o spazio di commercializzazione e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti puliti e sgombri, in particolar modo da rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura dello stesso, in recipienti, muniti di idonea chiusura, posti all'esterno del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, per essere poi ritirati dal personale addetto.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso del Direttore dei Mercati che impartirà le disposizioni del caso.

I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie coperta o scoperta maggiore di quella loro assegnata. Il Direttore dei Mercati potrà ordinare lo sgombero immediato di aree adibite al transito o alla sosta dei veicoli.

E' vietato ai concessionari di tenere nei magazzini e nei posteggi liquidi infiammabili.

ARTICOLO 33

Termine e revoca delle concessioni

Le concessioni hanno termine:

- a. per scadenza alla data indicata nell'atto di concessione;**
- b. per rinuncia;**
- c. per fallimento dichiarato a carico del concessionario;**
- d. per venir meno, per scioglimento o altra causa, della società o dell'ente titolare di concessione, con eccezione di quanto previsto all'art. 29;**
- e. per revoca.**

Le concessioni dei posteggi di vendita scadono indipendentemente dalla loro data d'inizio, contemporaneamente, anche nel caso di assegnazione di posteggi resisi liberi.

La rinuncia alla concessione deve essere resa nota all'ente gestore a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi. La rinuncia ha efficacia non appena pervenuta all'ente gestore ed è irrevocabile.

Nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il rinunciante è comunque tenuto al pagamento del canone per la durata del termine stesso o, se minore, per il periodo necessario a concludere le procedure di riassegnazione.

Le concessioni vengono revocate dall'ente gestore in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio.

Le concessioni possono essere revocate dall'ente gestore, previa contestazione di addebiti all'interessato, nei seguenti casi:

- a. cessione del posteggio a terzi, senza il preventivo consenso.**
- b. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nei mercati;**
- c. uso totale o parziale da parte di terzi non autorizzati.**
- d. inattività, non tempestivamente comunicata all'ente gestore o da questo non autorizzata per oltre sessanta giorni in un anno. È fatta eccezione per i soli produttori purché ne diano tempestiva comunicazione al direttore dei mercati;**
- e. morosità di oltre trenta giorni nel pagamento delle somme dovute all'ente gestore;**
- f. gravi scorrettezze commerciali, compresa la pluralità di protesti pubblicati e significativi, ove non risulti provata la totale estinzione dei debiti;**
- h. ripetute o gravi violazioni delle norme del presente regolamento o che disciplinano l'attività dei mercati;**
- i. mancato raggiungimento dei livelli di significatività previsti dal precedente articolo 28.**

La revoca è disposta dall'Ente Gestore previa contestazione all'interessato, salva ogni altra azione civile e/o penale.

La Direzione comunicherà la revoca immediata della concessione nei confronti della ditta che sia stata diffidata per tre volte durante la durata della concessione.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili nei termini e modi di legge.

ARTICOLO 34 **Riconsegna dei posteggi e dei magazzini**

Nei quindici giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il **concessionario** deve riconsegnare il posteggio di vendita e/o il magazzino all'ente gestore libero da persone e cose, già rimossi impianti e sovrastrutture non di proprietà dell'ente gestore, in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere, anche in relazione alla vigente normativa, l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore.

In caso di **inottemperanza** alle disposizioni contenute nel precedente comma l'ente gestore provvede al ripristino o allo sgombero a spese degli interessati, salvo che non vengano utilizzati dal subentrante, impianti, sovrastrutture ed attrezzature non rimosse. Il **concessionario** del posteggio o magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stesso e le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non effettuati.

ARTICOLO 35 **Circolazione dei veicoli e comportamenti all'interno del mercato**

All'interno dei mercati la circolazione, la sosta dei veicoli, il deposito delle derrate, nonché le operazioni di carico e scarico, sono regolate dal direttore dei mercati, con apposito ordine di servizio, o per quanto non disposto, dalle norme del codice della strada. In ogni caso i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta a seguito di **provvedimento** del direttore la sospensione da ogni attività dei mercati per un periodo massimo di tre giorni con chiusura del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione.

I conduttori di veicoli che trasportano merci destinate alla vendita, sono tenuti, all'atto dell'ingresso e dell'uscita dai mercati, a fornire le notizie e tutti gli elementi che il direttore del mercato e/o l'ente gestore ritiene utili.

Nei mercati generali è vietato:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c. introdurre animali non inerenti le attività di mercato;
- d. gettare derrate avariate od altro al di fuori dei recipienti o spazi **appositamente** destinati, ovvero raccogliere da detti recipienti o spazi quanto in essi contenuto;
- e. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
- f. **compromettere** l'ordine o la disciplina del mercato e delle **contrattazioni**;
- g. durante l'orario delle **contrattazioni**, operare a torso nudo e compiere atti contrari alla pubblica decenza.
- h. accendere fuochi, che possono recare danni, molestia e pericolo.

Gli operatori e le Organizzazioni Sindacali cui aderiscono le categorie che operano nei **Mercati** possono installare apposite bacheche per affiggervi manifesti o comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l'ubicazione di tali bacheche, sono stabiliti dal Direttore.

In particolare vengono di seguito richiamati gli obblighi in materia di raccolta di rifiuti, delle sanzioni e dei divieti previsti dalla vigente normativa:

- a. portare rifiuti dall'esterno e abbandonarli all'interno dei Mercati;
- b. rovesciare e abbandonare a terra rifiuti;
- c. abbandonare angolari, retine, reggette, cassette, bancali o altro presso i posteggi o in qualsiasi area mercatale, se non specificatamente destinata a tale scopo;

Ferma restando l'applicazione della sanzione disciplinare si procederà all'attivazione delle procedure per la comminazione delle sanzioni di legge.

ARTICOLO 36

Calendario ed orari di mercato

L'orario e le operazioni di vendita nonché il relativo calendario vengono fissati dall'Ente Gestore, sentita la Direzione dei Mercati e le Associazioni dei **Commissionari**. E' vietata la vendita prima dell'orario di apertura delle contrattazioni.

Per il solo mercato ortofrutticolo l'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con l'orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all'art. 19.

L'orario di mercato sarà fissato in modo da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le **contabilizzazioni indispensabili**.

Gli operatori all'ingrosso fuori dal Mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per i locali Mercati all'ingrosso.

Ai fornitori dei servizi al Mercato (pulizia, vigilanza notturna ecc) è consentito l'accesso fuori orario.

ARTICOLO 37

Inizio e termine delle contrattazioni

L'inizio ed il termine delle operazioni di vendita sono annunciati con apposito segnale.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Coloro che conferiscono derrate e/o imballaggi agli operatori interni prima dell'inizio delle operazioni di vendita, non devono allontanarsi dalla sede del posteggio ove lo scarico viene effettuato.

ARTICOLO 38

Operazioni di vendita

Le vendite avvengono in regime di libera concorrenza e libera contrattazione. La merce esposta nei punti di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Tutti gli operatori che espongono la merce in vendita devono porre le cassette o altri contenitori su supporti, al fine di evitarne il contatto diretto con il suolo. La merce venduta deve essere fisicamente distinta da quella in vendita mediante cartellino con l'indicazione "venduta".

I **concessionari** possono ritirare dal mercato le merci introdotte e non vendute.

Prodotti ortofrutticoli:

Per la **classificazione**, la **calibratura**, le **tolleranze**, l'**imballaggio** e la **presentazione** dei **prodotti ortofrutticoli regolamentati** in sede U.E. (Unione Europea) si applicano le norme comunitarie; per i **prodotti ortofrutticoli non regolamentati** si applicano le disposizioni di **commercializzazione** stabilite dalle norme vigenti. Il **peso**, le **dimensioni**, i **materiali**, le **caratteristiche**, le **tipologie**, le **etichettature** degli **imballaggi** sono regolati dalla normativa vigente in materia, della cui esatta osservanza è, in ogni caso, responsabile l'operatore che ne tratta la vendita.

È fatto obbligo a chiunque introduca all'interno dell'ortomercato **funghi freschi non coltivati**, destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione, sottoporli a certificazione sanitaria, da farsi nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne la **commercializzazione** dei **funghi freschi**, **secchi** o **condizionati "preconfezionati"**, si applicano le disposizioni di legge emanate in materia di **etichettatura**.

Prodotti Ittici:

Per la **classificazione**, la **calibratura**, l'**imballaggio** e la **presentazione** dei **prodotti ittici regolamentati** in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i **prodotti ittici non regolamentati** si applicano le norme vigenti.

Le **caratteristiche** dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca devono essere conformi alla legge. E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne **pregiudichino** la necessaria, perfetta **conservazione**. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze **igienico-sanitarie**.

È vietata ogni operazione che possa provocare un artificioso aumento dei prezzi o comunque turbare il regolare andamento delle contrattazioni. Inoltre chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

L'ente gestore cura la diffusione di tutte le notizie utili per gli operatori, in ordine ai quantitativi di merce introdotti e trattati nel mercato e ai relativi prezzi praticati.

ARTICOLO 39 **Vendite all'asta**

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente. Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara alla migliore offerta fatta dai presenti. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'Ente Gestore.

Il foglio d'asta che l'astatore compila deve contenere: il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli ed il peso, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto, le eventuali rimanenze di merci.

ARTICOLO 40

Norme per la vendita

Le vendite si effettuano al netto di tara, a numero o a collo, secondo le norme vigenti. Il venditore deve dichiarare il sistema di vendita al momento dell'offerta.

Le vendite dei prodotti non eseguite a mezzo astatore sono effettuate esclusivamente nei posteggi delle ditte concessionarie o dai produttori nelle aree ad essi destinate, dai loro familiari coadiuvanti, dai loro dipendenti regolarmente assunti oppure da altri soggetti muniti di procura notarile da cui risultano i poteri conferiti.

Il venditore è tenuto a consentire l'esame della merce al compratore, il quale, usando le necessarie cautele, ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati di imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

La Direzione del Mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti ed a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potrà inibire l'accesso ai Mercati ai soggetti insolventi ritirando le tessere sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

ARTICOLO 41

Vendita a mezzo commissionari e mandatari

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nei Mercati, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

La provvigione, nella percentuale concordata tra le parti ed in ogni caso la stessa non potrà essere inferiore al 10% e non superiore al 14 % del prezzo di vendita.

L'Ente Gestore, con apposito provvedimento, potrà variare in aumento la percentuale come sopra determinata nel massimo, su richiesta degli operatori, in conseguenza del mutare delle condizioni che oggi l'hanno determinata (aumento dell' inflazione, aumento delle tariffe, aumento del costo del denaro).

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente (escluso il carico e lo " star del credere". Restano escluse le spese sostenute dal **commissionario** per la rilavorazione dei prodotti, per la conservazione degli stessi in celle frigorifere e per la eventuale sostituzione degli imballaggi .

Il **commissionario** e il **mandatario** possono rivalersi sul committente e sul mandante delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle disposizioni in materia di **commercializzazione**.

Delle operazioni a tal fine necessarie il **commissionario** ed il **mandatario** debbono dare preventivamente notizia al committente o al mandante, al quale deve poi essere data immediata comunicazione delle spese **conseguentemente** sostenute ed inviata idonea documentazione al riguardo.

I **commissionari** e i **mandatari** debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve, quantomeno, risultare:

- a. la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
- b. il prezzo di vendita;
- c. il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
- d. il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I **commissionari** o **mandatari** debbono tenere a disposizione dell'Ente Gestore e della Direzione dei Mercati tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ARTICOLO 42

Operazioni di approvvigionamento e vendita: attività dell'Ente Gestore e del Direttore dei Mercati

L'ente gestore può, in caso di grave necessità o su richiesta del sindaco e di altri enti competenti, provvedere direttamente all'**approvvigionamento** di qualunque prodotto trattato nei mercati, incaricando, per la vendita, il direttore dei mercati, ovvero operatori commerciali presenti nei mercati.

Il Direttore provvede, mediante l'opera di **mandatari** o **commissionari**, alla vendita:

- a. delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
- b. delle derrate pervenute nei mercati all'indirizzo dei **commercianti**, **commissionari** o **mandatari** sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello **spedizioniere**, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione dei Mercati o irreperibili;
- c. di eventuali derrate rinvenute nei Mercati e non rivendicate.

I **commissionari**, i **mandatari** sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione dei Mercati e consegnare nello stesso giorno il ricavo netto unitamente alla **documentazione** riguardante le suddette vendite.

L'Ente Gestore non assume alcuna **responsabilità**, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ARTICOLO 43

Merci non ammesse alla vendita o deteriorate

Gli operatori di Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento o che non abbiano i requisiti qualitativi previsti, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore dei Mercati il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'**accertamento** e sempre che il **deterioramento** non sia tale da impedire la **commerciabilità** delle derrate, rilascia un certificato comprovante l'**obbligo di ricondizionamento** e il valore del **deprezzamento**.

Per le merci di cui al precedente comma per le quali sia impedita la vendita, il Direttore rilascia un certificato comprovante il ritiro dal Mercato o la distruzione, in riferimento a quanto accertato dall'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la

mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ARTICOLO 44

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale e dalle sanzioni amministrative previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori dei mercati, all'azione disciplinare di seguito graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:

- a. diffida (verbale o scritta) o sospensione, sentito l'interessato, da ogni attività nel Mercato di pertinenza, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;**
- b. sospensione da ogni attività nel Mercato di pertinenza per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente Gestore, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore dei Mercati;**
- c. revoca, da parte dell'Ente Gestore, dell'assegnazione del posteggio.**

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati all'Ente Gestore e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Il Comune può altresì adottare nei confronti delle persone che accedono al Mercato, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori della Polizia Municipale comunicano copia delle contravvenzioni elevate all'interno dei Mercati alla Direzione dello stesso per l'eventuale elevazione di provvedimenti disciplinari .

Durante il periodo di sospensione, gli assegnatari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere nessuna operazione commerciale.

ARTICOLO 45

Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia, in quanto applicabili.

ARTICOLO 46

Noma transitoria

Le concessioni dei posteggi, le assegnazioni dei magazzini e di ogni altro locale dei Mercati in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla scadenza precedentemente fissata. I rapporti di cui sopra, ove già non previsti come concessioni, assumono la natura giuridica di concessioni.

e Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

S. Orlando

IL CONSIGLIERE ANZIANO

S. Forello

IL V. SEGRETARIO GENERALE

V. Messina

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 15/04/2019 per la pubblicazione a tutto il trentesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo li,.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto il trentesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo ,li.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediata esecutiva in sede di approvazione da parte da parte dell'Organo Collegiale deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li.....